

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 30/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> reca modalità di applicazione per l'erogazione di aiuti unionali agli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole». Esso prevede, in particolare, la ripartizione indicativa degli aiuti per Stato membro, calcolata sulla base del numero di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tenuto conto dei livelli di esecuzione del programma registrati durante i primi tre anni e al fine di garantire un uso oculato dei fondi dell'Unione, è necessario predisporre un meccanismo collegato all'operato degli Stati membri, inteso a limitare l'importo dell'aiuto richiesto che superi la rispettiva quota di ripartizione indicativa.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede il controllo e la valutazione annuali dell'attuazione del programma «Frutta nelle scuole» da parte degli Stati membri. Al fine di precisare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla valutazione dei rispettivi programmi «Frutta nelle scuole», occorre specificare che le valutazioni nazionali devono determinare anche l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.
- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che alcune delle notifiche prescritte dal regolamento (CE) n. 288/2009 possano essere effettuate mediante detto sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione

comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo <sup>(3)</sup>.

- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 riporta la ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro. Occorre adattare detto allegato in vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea.
- (5) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 288/2009.
- (6) In previsione dell'adesione della Croazia, occorre adottare disposizioni specifiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 288/2009 nell'anno scolastico 2013/2014. In particolare, occorre fissare la data per la presentazione della strategia nazionale e della domanda di aiuto da parte della Croazia e stabilire un'apposita procedura per adeguare la tempistica della decisione con cui la Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto unionale assegnato ai singoli Stati membri alla data prevista di adesione della Croazia. In via eccezionale, dati i vincoli di tempo imposti dalla necessità di stabilire la ripartizione definitiva dell'aiuto unionale tra tutti gli Stati membri con molto anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la Commissione, nel fissare gli importi definitivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009, dovrebbe tenere conto dell'eventuale notifica anticipata e volontaria, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni pervengano entro il 31 gennaio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009**

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.